REGOLAMENTO (CEE) N. 224/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

che determina le norme generali relative agli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa i suddetti elementi per i nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 61, paragrafo 2 dell'atto allegatovi (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo l'articolo 61, paragrafo 2 dell'atto di cui sopra, l'importo dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nei nuovi Stati membri per i prodotti di cui ai regolamenti n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3) e n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4), entrambi modificati per ultimo dall'atto, deve essere determinato isolando, all'interno dell'onere all'importazione dai paesi terzi che tali nuovi Stati membri applicavano il 1° gennaio 1972, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione della loro industria di trasformazione;

considerando che, per disporre di una tabella completa degli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel quadro della Comunità ampliata, risulta opportuno riprodurre gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria della Comunità nella sua composizione originaria insieme agli elementi applicabili per i nuovi Stati membri;

considerando che bisogna tener conto delle condizioni più favorevoli di cui beneficiano alcuni paesi terzi nei loro scambi con i nuovi Stati membri nel quadro di un regime preferenziale;

considerando che è opportuno precisare per quali prodotti non è percepito, negli scambi fra l'Irlanda e il Regno Unito, alcun elemento fisso, in virtù dell'accordo di cui all'articolo 64 dell'atto;

considerando che l'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di un nuovo Stato membro può avere una forma differente da quello esistente nella Comunità nella sua composizione originaria; che si deve assicurare che il necessario cambiamento della forma della protezione durante il periodo di ravvicinamento, sia fatto nelle migliori condizioni possibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui ai regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE, gli elementi destinati a proteggere l'industria di trasformazione — di cui all'articolo 61 dell'atto e in appresso denominati «elementi fissi» — riscossi all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria in provenienza dai nuovi Stati membri e riscossi all'importazione in ogni nuovo Stato membro in provenienza dagli altri Stati membri o che sostituiscono per i nuovi Stati membri, nell'onere all'importazione dai paesi terzi, l'elemento di protezione comunitaria, sono, secondo il caso, fissati o riprodotti in allegato.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, gli elementi fissi di cui al paragrafo 1 relativi ai prodotti di cui al regolamento n. 120/67/CEE sono applicabili fino al 31 luglio 1973, quelli relativi ai prodotti di cui al regolamento n. 359/67/CEE fino al 31 agosto 1973.

3. Per le campagne successive:

— per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi nei nuovi Stati membri, questi ultimi determinano gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adattati in conformità con l'articolo 59, paragrafo 2, dell'atto, e tenuto conto, eventualmente, dell'articolo 4 del presente regolamento,

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

— per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, la Commissione determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adattati in conformità con l'articolo 59, paragrafo 1, dell'atto, e tenuto conto, eventualmente, delle autorizzazioni accordate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, di tale atto.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, i nuovi Stati membri sono autorizzati a conservare, fino al termine della campagna 1972/1973, per le importazioni in provenienza da paesi terzi che beneficiano di una situazione più favorevole negli scambi con tali Stati membri in applicazione di accordi preferenziali, elementi fissi ridotti applicabili nei confronti di tali paesi il 1° gennaio 1972.

Per le campagne successive, i nuovi Stati membri, conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, dell'atto, e tenuto conto dell'articolo 4 del presente regolamento, adeguano gli elementi fissi ridotti di cui al primo comma, essendo questi ultimi considerati dazi di base.

Articolo 3

Non è percepito alcun elemento fisso:

a) all'importazione nel Regno Unito in provenienza dall'Irlanda per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

b) all'importazione in Irlanda in provenienza dal Regno Unito per il malto ed i prodotti seguenti della voce 23.07 ex B della tariffa doganale comune, denominati: «balancer meals, mineral mixtures and concentrates».

Articolo 4

Quando in un nuovo Stato membro l'elemento fisso è di natura ad valorem, questo elemento è ravvicinato all'elemento fisso, che è di natura specifica, applicabile dalla Comunità nella sua composizione originaria, secondo le seguenti disposizioni:

— all'atto del primo ravvicinamento, il nuovo Stato membro applica come elemento fisso:

  a) un importo specifico uguale a 1/5 dell'elemento fisso comunitario,

  b) un importo ad valorem uguale all'importo ad valorem iniziale applicabile il 1° febbraio 1973 in detto Stato membro diminuito di 1/5;

— all'atto di ogni successivo ravvicinamento, l'importo specifico è aumentato di 1/5 dell'elemento fisso comunitario e l'importo ad valorem è diminuito di 1/5 dell'elemento ad valorem iniziale;

— in caso di modifica dell'elemento comunitario, l'aumento o la diminuzione dell'importo specifico di cui alla lettera a) sono calcolati in modo da essere identici per ogni ravvicinamento successivo.

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui agli articoli 26 dei regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità nella sua composizione originaria	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
		Elementi fissi u.c./100 kg			
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	A. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, a esclusione delle patate dolci	0	0	0	manioca 0 altri 5 %
10.06	Riso:				
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:				
	I. riso semilavorato:				
	a) a grani tondi	0,516	0	0	0,64
	b) a grani lunghi	0,513	0	0	0,64
	II. riso lavorato:				
	a) a grani tondi	0,550	0	0	0,64
	b) a grani lunghi.....	0,550	0	0	0,64
11.01	Farine di cereali:				
	A. di frumento o di frumento segalato	1,875	2,55	4,00	10 %
	B. di segala	1,875	0,70	0	10 %
	C. di orzo	0,50	0,50	0	10 %
	D. di avena	0,50	0,50	0	1,065
	E. di granturco:				
	I. avente tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	0,50	0,50	0	10 %
	II. altra	0,25	0,25	0	10 %
	F. di riso	0,25	0,25	0	10 %
	G. di grano saraceno	0,50	0	0	10 %
	H. di miglio	0,25	0	0	10 %
	IJ. di scagliola	0,25	0	0	10 %
	K. di sorgo.....	0,25	0	0	10 %
	L. altre.....	0,25	0	0	10 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità nella sua composizione originaria	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
		Elementi fissi u.c./100 kg			
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:				
	A. Semole, semolini:				
	I. di frumento:				
	a) di frumento duro	1,875	1,875	1,875	10 %
	b) di frumento tenero.....	1,875	1,875	4,00	10 %
	II. di segala	0,50	0,50	0	10 %
	III. di orzo	0,50	0,50	0	10 %
	IV. di avena	0,50	0,50	0,50	1,065
	V. di granturco:				
	a) aventi tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso:				
	1. destinati all'industria della birra .	0,50	0	0	10 %
	2. altri	0,50	0	0	10 %
	b) altri	0,25	0	0	10 %
	VI. di riso	0,25	0	0	10 %
	VII. di grano saraceno	0,50	0	0	10 %
	VIII. di miglio.....	0,25	0	0	10 %
	IX. di sorgo	0,25	0	0	10 %
	X. altri	0,25	0	0	10 %
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) mondati (decorticati o pilati):				
	1. di orzo.....	0,25	0,25	0	10 %
	2. di avena:				
	aa) Avena spuntata	0,25	0,25	0	10 %
	bb) altra	0,25	0,25	0	10 %
	3. di grano saraceno	0,25	0	0	10 %
	4. di miglio	0,25	0	0	10 %
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):				
	1. di orzo.....	0,25	0	0	10 %
	2. di avena	0,25	0	0	10 %
	3. di grano saraceno	0,25	0	0	10 %
	4. di miglio	0,25	0	0	10 %
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento	0,25	0,25	0	10 %
	b) di segala	0,25	0,25	0	10 %
	c) di granturco	0,25	0,25	0	10 %
	d) di sorgo	0,25	0	0	10 %
	e) altri	0,25	0	0	10 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità nella sua composizione originaria	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
		Elementi fissi u.c./100 kg			
11.02 *(segue)*	C. Cereali perlati:				
	I. di frumento	0,25	0,25	0	10 %
	II. di segala	0,25	0,25	0	10 %
	III. di orzo	0,50	0,50	0	20 %
	IV. di avena	0,25	0,25	0	10 %
	V. di granturco	0,25	0,25	0	10 %
	VI. di grano saraceno	0,25	0	0	10 %
	VII. di miglio	0,25	0	0	10 %
	VIII. di sorgo	0,25	0	0	10 %
	IX. altri	0,25	0	0	10 %
	D. Cereali soltanto spezzati:				
	I. di frumento	0,25	0,25	0	10 %
	II. di segala	0,25	0,25	0	10 %
	III. di orzo	0,25	0,25	0	10 %
	IV. di avena	0,25	0,25	0	10 %
	V. di granturco	0,25	0,25	0	10 %
	VI. di grano saraceno	0,25	0	0	10 %
	VII. di miglio	0,25	0	0	10 %
	VIII. di sorgo	0,25	0	0	10 %
	IX. altri	0,25	0	0	10 %
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) cereali schiacciati:				
	1. di orzo	0,25	0,25	0	10 %
	2. di avena	0,25	0,25	0,25	1,065
	3. di grano saraceno	0,25	0	0	10 %
	4. di miglio	0,25	0	0	10 %
	b) Fiocchi:				
	1. di orzo	0,50	0,50	0	20 %
	2. di avena	0,50	0,50	0,50	1,065
	3. di grano saraceno	0,50	0	0	10 %
	4. di miglio	0,50	0	0	10 %
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento	0,50	0,50	0	10 %
	b) di segala	0,50	0,50	0	10 %
	c) di granturco	0,50	0,50	0	10 %
	d) di sorgo	0,50	0	0	10 %
	e) altri:				
	1. fiocchi di riso	0,50	0	0	10 %
	2. non nominati	0,50	0	0	10 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità nella sua composizione originaria	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
		Elementi fissi u.c./100 kg			
11.02 *(segue)*	F. Agglomerati («pellets»):				
	I. di frumento	0,50	0,50	0	10 %
	II. di segala	0,50	0,50	0	10 %
	III. di orzo	0,50	0,50	0	10 %
	IV. di avena	0,50	0,50	0	10 %
	V. di granturco	0,50	0,50	0	10 %
	VI. di riso	0,25	0	0	10 %
	VII. di grano saraceno	0,50	0	0	10 %
	VIII. di miglio	0,25	0	0	10 %
	IX. di sorgo	0,25	0	0	10 %
	X. altri	0,25	0	0	10 %
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:				
	I. di frumento	0,50	0,50	0	10 %
	II. altri	0,50	0,50	0	10 %
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	A. denaturati	0,25	0,25	0	manioca, sago 0; altri 10 %
	B. altri:				
	I. destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	1,70	1,70	0,70	manioca, sago 0; altri 10 %
	II. altri	1,70	1,70	0,70	manioca, sago 0; altri 10 %
11.07	Malto, anche torrefatto:				
	A. non torrefatto:				
	I. di frumento:				
	a) presentato sotto forma di farina	0,90	0,90	0,90	10 %
	b) altro	0,90	0,90	0,90	10 %
	II. altro:				
	a) presentato sotto forma di farina	0,90	0,90	0,90	10 %
	b) non nominato	0,90	0,90	0,90	10 %
	B. torrefatto	0,90	0	0,90	10 %
11.08	Amidi e fecole; inulina:				
	A. Amidi e fecole:				
	I. Amido di granturco	1,70	1,70	0	7,5 %
	II. Amido di riso	2,55	2,55	0	1,60
	III. Amido di frumento	1,70	1,70	1,70	10 %
	IV. Fecola di patate	1,70	3,40	1,00	0
	V. Altri	1,70	1,70	0	a) grano saraceno e miglio 1,60 b) sorgo 7,50 % c) manioca 0 d) sago 5 % e) altri 10 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità nella sua composizione originaria	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
		Elementi fissi u.c./100 kg			
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco:				
	A. allo stato secco	15,00	1,875	15,00	10 %
	B. altro	15,00	1,875	15,00	10 %
17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale: zuccheri e melassi, caramellati:				
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:				
	II. altri:				
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,00 (1)	1,10 (1)	7,09 (1)	0,788 (1)
	b) non nominati	5,50 (1)	3,20 (1)	7,09 (1)	0,567 (1)
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:				
	I. Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,00	1,10	7,09	0,788
	II. altri	5,50	3,20	7,09	0,567
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
	A. di cereali:				
	I. di granturco o di riso:				
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	0	0	0	10 %
	b) altri:				
	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione	0	0	0	10 %
	2. non nominati	0	0	0	10 %
	II. di altri cereali:				
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso ...	0	0	0	10 %
	b) altri.....	0	0	0	10 %

(1) I prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B I sono, ai sensi del regolamento n. 189/66/CEE, sottoposti allo stesso regime previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità nella sua composizione originaria	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
		Elementi fissi u.c./100 kg			
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:				
	A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:				
	I. superiore a 40 % in peso	15,00	1,875	0	10 %
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:				
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0,90	0,90	0,90	10 %
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,90	0,90	0,90	10 %
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0,90	0,90	0,90	10 %
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,90	0,90	0,90	10 %
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0,90	0,90	0,90	10 %
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,90	0,90	0,90	10 %